

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo II - Del procedimento davanti al giudice di pace

Art. 318 Contenuto della domanda.

La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'[art. 316](#) e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'[art. 163-bis](#), ridotti alla metà.

Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva.